

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 51 e 2319-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE LUCA Michele)

Comunicata alla Presidenza il 15 settembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro
(n. 51)

**d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele,
DANIELE GALDI e PIZZINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza (n. 2319)

**d'iniziativa dei senatori MULAS, FLORINO, BONATESTA,
SERVELLO e MAGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1997

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno
di legge n. 51*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri della 1 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge n. 51 e testo proposto dalla Commissione	»	7
Disegno di legge n. 2319	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolge un ruolo di grande rilievo nel garantire la sicurezza, appunto, e l'igiene sui luoghi di lavoro: l'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 ne disciplina le attribuzioni, indicando, tra queste, alla lettera o), il «ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro». Contestualmente, ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 19, sono garantiti al rappresentante per la sicurezza il tempo necessario - senza perdita di retribuzione - e i mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nonchè «le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali».

Il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea completa coerentemente - sul piano della tutela giurisdizionale - il richiamato quadro di attribuzioni e garanzie: infatti, all'articolo 1 viene estesa espressamente l'azione di repressione della condotta antisindacale di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, con la conseguente rimozione degli ostacoli eventualmente posti dal datore di lavoro, all'esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante per la sicurezza, contestualmente conferendo allo stesso la legittimazione ad agire.

Inoltre, la legittimazione a costituirsi parte civile, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 3, estende alla sede giurisdizionale il potere del rappresen-

tante per la sicurezza di promuovere la tutela dei diritti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori interessati. In accoglimento di un rilievo formulato dalla Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere, relativo alla competenza prevalente degli enti territoriali per quel che concerne la tutela degli interessi delle comunità locali, anche nelle sedi giurisdizionali, la Commissione ha inoltre approvato un emendamento soppressivo del riferimento alla sicurezza delle popolazioni locali. Parimenti, al comma 1 dello stesso articolo 3, è prevista per le organizzazioni sindacali che intervengono nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, la possibilità di avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

La dimensione collettiva del procedimento, che risulta dalle disposizioni sopra richiamate, si coniuga quindi con la garanzia della effettività della tutela giurisdizionale. Ad essa concorrono anche le norme riguardanti le condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena a richiesta, di cui all'articolo 2: l'ammissione alla procedura prevista agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale è infatti subordinata alla condizione che sia dimostrata la rimozione della situazione di danno o di pericolo (comma 1); il comma 2 dello stesso articolo 2, invece, prevede l'acquisizione del parere in ordine alla effettiva rimozione delle citate situazioni di danno o pericolo, del rappresentante della sicurezza o delle organizzazioni sindacali, qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile di questi ultimi, ovvero il loro intervento.

La Commissione ha poi accolto un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 2; è sembrato infatti che la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento come condizione per l'ammissione al patteggiamento, prevista dalla suddetta disposizione, dovrebbe costituire oggetto di una norma a carattere generale e non limitata alle sole fattispecie relative alla sicurezza del lavoro.

Parimenti, sono stati approvati due emendamenti, di identico contenuto, interamente soppressivi dell'articolo 4, poichè la Commissione ha ritenuto fondati alcuni rilievi riguardanti l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel citato articolo concernenti sanzioni aggiuntive e pene accessorie, in re-

lazione all'impostazione generale del disegno di legge n. 51.

Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del suddetto disegno di legge, la Commissione propone altresì di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 2319, del senatore Mulas e di altri senatori. Nel corso dell'esame congiunto, assunto il disegno di legge n. 51 come testo base, si è evidenziata infatti una forte analogia tra i due testi, al di là di alcune differenze, prevalentemente di carattere formale, dato che, a differenza del disegno di legge n. 51, il disegno di legge n. 2139 introduce una novella al decreto legislativo n. 626, mediante l'introduzione di un articolo 19-*bis*.

Michele DE LUCA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

Sul testo del disegno di legge n. 51

12 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole, rilevando che nell'articolo 3, ove si prevedono i casi di intervento e di costituzione di parte civile nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, il comma 2 fa riferimento alla sicurezza delle popolazioni locali, la cui tutela, anche in giudizio, dovrebbe essere preferibilmente affidata ai rispettivi enti territoriali. Sarebbe opportuno, pertanto, omettere tale riferimento, rimettendo ai principi generali il caso della costituzione di parte civile a tutela degli interessi collettivi delle popolazioni locali ovvero affidarne la rappresentanza in giudizio agli enti esponenziali delle comunità.

Su emendamenti al testo del disegno di legge n. 51

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, salvo che per l'emendamento 2.1, sul quale il parere è contrario: esso prevede, infatti, la consultazione necessaria, nell'ambito di un procedimento penale, di soggetti che in ipotesi possono esservi estranei, quasi che abbiano, in generale, una funzione pubblica di tutela dei beni protetti dall'ordinamento con la repressione degli illeciti di cui si tratta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA
ED ALTRI

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena a richiesta)

1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando si verta in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.

2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di orga-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

Identico.

Art. 2.

(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena a richiesta)

1. *Identico.*

2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di orga-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.

3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 non può essere accolta se non vi sia la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, di cui il giudice ritenga la congruità.

Art. 3.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza, nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti **e delle popolazioni che risiedono**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nizzazioni sindacali **o del rappresentante per la sicurezza**, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.

Soppresso.

Art. 3.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza, nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. *Identico.*

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, e la pubblicazione della sentenza.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nelle zone circoscrisse ai luoghi di lavoro, e la pubblicazione della sentenza.

Art. 4.

(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie)

1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali sia prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso con violazione di norme generali o specifiche di sicurezza e igiene del lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e 32-ter del codice penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

DISEGNO DI LEGGE N. 2319

Art. 1.

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MULAS ED ALTRI

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* - 1. Il rappresentante per la sicurezza può proporre ricorso contro il datore di lavoro che assuma comportamenti volti ad impedire, ritardare o limitare l'effettivo esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 19. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla repressione della condotta antisindacale.

2. Il rappresentante per la sicurezza può costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale al fine di ottenere, in aggiunta al risarcimento del danno, la rimozione della situazione nociva entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

3. Nell'ambito della stessa unità produttiva e delle popolazioni che risiedono nelle zone limitrofe ai luoghi di lavoro, il rappresentante per la sicurezza può avanzare formale richiesta di pubblicazione della sentenza.

4. I lavoratori che operano direttamente nell'unità produttiva o posto di lavoro in cui è fatto obbligo di rimuovere la situazione di pericolo o di nocività, devono intraprendere dei corsi, fuori dall'azienda, mirati alla formazione del nuovo assetto dell'unità stessa, della durata necessaria alla rimozione dello stato di pericolo verificatosi.

5. Nelle ipotesi di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedi-

menti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro l'applicazione della procedura è comunque condizionata alla comprovata dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo sia stata rimossa nei tempi previsti dalla legge.

6. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali, ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza del lavoro, queste ultime, possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo riscontrate.

7. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per i quali sia prevista la pena detentiva, in aggiunta alle sanzioni penali, sono annullati per un anno tutti i benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda in cui si è verificato il reato, con l'obbligo del risarcimento pari ad un terzo della retribuzione media dei lavoratori in forza alla data del reato all'ente erogatore dei benefici contributivi.

8. Per il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi colpose commesso dal datore di lavoro in violazione delle norme generali e specifiche di sicurezza e igiene del lavoro, è prevista l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

